



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

- Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell' 01.03.2001 con deliberazione n. 41.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.10.2001 con deliberazione n. 147.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2004 con deliberazione n. 95.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.02.2008 con deliberazione n. 23.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.01.2009 con deliberazione n. 1.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06.07.2011 con deliberazione n.75.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.07.2014 con deliberazione n.99.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.10.2015 con deliberazione n.82.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.04.2022 con deliberazione n.34.
- Approvato nella sua terza revisione dal Consiglio Comunale nella seduta del 05.10.2023 con deliberazione n. 70

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 2	Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza
Art. 3	Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza
Art. 4	Diffusione del Regolamento
Art. 5	Sede delle adunanze
Art. 5/bis	Seduta congiunta
Art. 6	Maggioranza e minoranza

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7	Presidente del Consiglio
Art. 8	Esercizio della carica di Presidente del Consiglio comunale
Art. 9	Cessazione, decadenza, decesso e revoca
Art. 10	Dimissioni di Presidente e/o Vicepresidente
Art. 11	Sindacato sull'operato di Presidente e Vicepresidente del Consiglio
Art. 12	Struttura di supporto

CAPO II CONSIGLIERE E CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13	Entrata in carica e convalida di elette ed eletti
Art. 14	Partecipazione alle sedute
Art. 15	Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
Art. 16	Dimissioni e surrogazione
Art. 16/bis	Assessore e Assessori

CAPO III DIRITTI E DOVERI DI CONSIGLIERE E CONSIGLIERI COMUNALI

SEZIONE I DIRITTO DI ACCESSO

Art. 17 Diritto di avere notizie e informazioni

SEZIONE II DIRITTO DI INIZIATIVA

Art. 18 Iniziativa

Art. 19 Proposte di deliberazione

Art. 20 Presentazione di emendamenti

Art. 20/bis Integrazioni e modificazioni ai testi degli atti deliberativi, mozioni e ordini del giorno

Art. 21 Discussione degli emendamenti

Art. 21/bis Domanda di attualità a risposta immediata

Art. 22 (soppresso)

Art. 22/bis Interrogazioni

Art. 23 (soppresso)

Art. 24 Svolgimento delle interrogazioni

Art. 25 (soppresso)

Art. 25/bis Mozioni

Art. 26 Ordini del giorno

Art. 26/bis Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno

Art. 27 (soppresso)

Art. 27/bis Assenza della/del proponente

Art. 27/ter Comunicazione e pubblicazione deliberazioni della Giunta

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 28* Costituzione dei Gruppi consiliari

Art. 29 Denominazione Gruppi – Disconoscimento

CAPO V CONFERENZA PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 30 Composizione e funzionamento

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 31 Istituzione

Art. 32*	Composizione
Art. 32/bis	Designazione delle Consigliere e dei Consiglieri componenti delle Commissioni Consiliari e criteri per assicurare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi
Art. 32/ter	Competenze
Art. 33	Partecipazione ad altre Commissioni
Art. 34	Presidente e Vicepresidente
Art. 35	Assegnazione degli affari
Art. 35/bis	Organizzazione dei lavori delle Commissioni
Art. 36	Validità delle votazioni
Art. 37	Verbalizzazione e pubblicità delle sedute
Art. 38	(soppresso)
Art. 39	Conferenza Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti

SEZIONE II LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 40	Previsione
Art. 41	Commissioni di indagine

CAPO VII DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42	Oggetto della disciplina
Art. 43	Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio
Art. 44	Compiti della struttura di supporto al Consiglio
Art. 45	Risorse finanziarie attribuite al Consiglio
Art. 45/bis	Organizzazione dei Gruppi consiliari

CAPO VIII GETTONE DI PRESENZA

Art. 46	Gettone di presenza
Art. 46/bis	Termini e modalità per la corresponsione del gettone di presenza
Art. 47	(soppresso)
Art. 48	(soppresso)
Art. 49	(soppresso)

Art. 50 (soppresso)

Art. 51 (soppresso)

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

CAPO I LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 52 Programmazione dei lavori

Art. 53 Convocazione

Art. 54 Adunanze aperte

CAPO II DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 55 Poteri della/del Presidente

Art. 56 Comportamento del pubblico

CAPO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 57 Dichiarazione di apertura della seduta

Art. 57/bis Norme generali sulla discussione

Art. 58 Poteri delle Consigliere e dei Consiglieri

Art. 58/bis Obbligo di astensione

Art. 59 Silenzio durante la discussione

Art. 60 Mozioni d'ordine

Art. 61 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 62 Fatto personale e onorabilità di Consigliere e Consiglieri e di Amministratrici e Amministratori

Art. 63 Ordine di trattazione

Art. 64 Chiusura della discussione

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 65	(soppresso)
Art. 65/bis	Forma delle votazioni
Art. 65/ter	Votazione mediante sistema elettronico
Art. 65/quater	Votazione per appello nominale
Art. 65/quinquies	Controprova della votazione espressa con dispositivo elettronico
Art. 66	Votazioni segrete
Art. 67	Esito delle votazioni
Art. 68	Immediata eseguibilità delle deliberazioni

CAPO V VERBALIZZAZIONE

Art. 69	(soppresso)
Art. 69/bis	Verbale delle sedute
Art. 69/ter	Resoconto

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70	Disposizione finale e transitoria
Art. 70/bis	Ulteriore disposizione finale e transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Il Regolamento è volto a garantire un ordinato e produttivo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza

1. Le eccezioni sollevate da Consigliere o Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sono sottoposte oralmente o, su richiesta della/del Presidente, per iscritto alla/al Presidente stesso che può:
 - a) decidere seduta stante;
 - b) sospendere temporaneamente la seduta per sentire la Conferenza Presidenti Gruppi Consiliari e quindi:
 - decidere in merito;
 - rimettere la decisione al Consiglio Comunale.
2. Un terzo di Consigliere/i Comunali presenti può in ogni caso chiedere che sull'eccezione sollevata e formalizzata per iscritto sia il Consiglio ad esprimersi con apposita votazione.
3. La/il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni, non disciplinate normativamente, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento, all'analogia, alla consuetudine e alla prassi.

Art. 3

Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza

1. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate da Consigliere o Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto alla/al Presidente del Consiglio, che le sottopone, senza ritardo e comunque entro il termine di dieci giorni, al parere della Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali e Istituzionali".

2. La questione, corredata del parere, è rimessa poi alla decisione del Consiglio Comunale.
3. L'interpretazione delle norme regolamentari ha natura permanente ed in merito ad essa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 4

Diffusione del Regolamento

1. Consigliere e Consiglieri neoeletti ricevono dalla/dal Presidente del Consiglio il presente Regolamento.
2. Nelle sale di adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari deve trovarsi depositata copia del Regolamento unitamente alla raccolta delle pronunce interpretative di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala adeguatamente attrezzata all'uso.
2. I locali ove si svolgono le adunanze devono permettere agevole accesso alle persone con disabilità, devono prevedere appositi spazi riservati al pubblico e agli organi di informazione.
3. La/il Presidente del Consiglio, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o su richiesta della Sindaca/del Sindaco, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. In ogni caso la riunione deve essere tenuta nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.
4. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la Residenza Comunale verrà esposta la bandiera del Comune. Per tutta la durata della seduta, all'interno dell'aula vengono esposte le bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, nonché il gonfalone del Comune di Rimini. Non è consentito esibire in aula altre bandiere, simboli o vessilli.
5. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
6. La sede ove ha luogo l'adunanza del Consiglio deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 5/bis

Seduta congiunta

1. Per la trattazione di argomenti di interesse sovracomunale, la/il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e in accordo con gli altri Comuni partecipanti e/o la Provincia, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta congiunta con altri Consigli Comunali o Provinciali.

2. Nell'accordo con gli altri Comuni e/o Provincia, verrà definita la sede, l'orario e l'oggetto della riunione.
3. Di norma, fungerà da segretario la Segretaria/il Segretario Generale del Comune presso il quale ha luogo la riunione.
4. Ove la seduta abbia luogo fuori dal territorio comunale, spetterà alle Consigliere e ai Consiglieri presenti il rimborso delle spese di viaggio.
5. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di corresponsione del gettone di presenza.
6. In tali sedute non possono essere adottati atti aventi natura provvedimentoale, né possono essere assunti impegni di natura economico-finanziaria a carico del bilancio comunale.

Art. 6

Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi Consigliere e Consiglieri appartenenti ai gruppi formati da elette/i in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza e quelle/i che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.
2. Per minoranza devono intendersi Consigliere e Consiglieri appartenenti ai gruppi formati da elette/i in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza, e quelle/i che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

Presidente del Consiglio

1. Per quanto previsto dall'art. 39 del T.U.E.L. e in dipendenza dell'art. 5/bis del vigente Statuto Comunale, il Consiglio è presieduto da una/un Presidente eletta/o tra Consigliere e Consiglieri nella prima seduta, che assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento.
2. La/il Presidente è sostituito da una/un Vicepresidente nei casi previsti dall'art. 5/bis dello Statuto Comunale.

Art. 8

Esercizio della carica di Presidente di Consiglio Comunale

1. La/il Presidente del Consiglio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5/bis dello Statuto Comunale:
 - a) fissa le modalità di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
 - b) organizza l'attività del Consiglio, e con la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari ne definisce periodicamente il programma, predisponendo il calendario dei lavori.
 - c) La/il Presidente sovrintende al funzionamento della Struttura di supporto all'attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze delle/dei componenti del Consiglio dalle sedute, ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 6 dello Statuto Comunale;
 - e) invita ad audizioni in Consiglio Comunale persone esterne al consesso, quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni;
 - e/bis) La/il Presidente del Consiglio vigila sul regolare svolgimento dei lavori e sul funzionamento delle Commissioni consiliari e può chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, alla/al Presidente della Commissione consiliare permanente la convocazione della medesima. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La/il Presidente esercita i poteri necessari e di cui agli artt. 55 e 56 per mantenere l'ordine nella sala delle adunanze e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.

3. La/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti delle Consigliere e dei Consiglieri.
- 3/bis.** La/il Presidente del Consiglio Comunale, anche ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 5/ter, comma 2 dello Statuto, non può abbandonare i lavori consiliari qualora da ciò derivi il venir meno del numero legale.
4. La/il Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti delle risorse attribuite al Consiglio stesso, emana direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari quale organo di consultazione.
5. La/il Presidente del Consiglio autorizza Consigliere e Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. La/il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessita di apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata e le finalità della missione, corredata da apposita documentazione.

Art. 9

Cessazione, decadenza, decesso e revoca

1. La/il Presidente e la/il Vicepresidente cessano dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o revoca.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la/il Presidente e la/il Vicepresidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dalla/dal Vicepresidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal Consigliere anziano nei termini e con le modalità previsti dall'art. 5/bis dello Statuto Comunale.
3. Il provvedimento di revoca è adottato con le modalità previste dall'art. 5/bis dello Statuto.

Art. 10

Dimissioni di Presidente e/o Vicepresidente

1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
- 2/bis.** Le dimissioni della/del Presidente e/o della/del Vicepresidente devono essere formulate per iscritto e poste all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e votate.
- 2/ter.** Se respinte, nella stessa riunione la dimissionaria/il dimissionario può reiterarle.
- 2/quarter.** In tal caso il Consiglio Comunale ne prende atto.
3. Dopo la presa d'atto di queste da parte del Consiglio, la seduta prosegue sotto la presidenza della/del Presidente qualora sia dimissionaria/o la/il Vicepresidente, della/del Vicepresidente qualora sia dimissionaria/o la/il Presidente; nel caso in

cui siano entrambi dimissionari, la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano fino all'elezione della/del nuova/o Presidente. Nella stessa seduta si procede alla nomina della/del nuova/o Presidente e/o Vicepresidente, con le modalità e i tempi prescritti dall'art. 5/bis dello Statuto.

Art. 11

Sindacato sull'operato di Presidente e Vicepresidente del Consiglio

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono chiedere chiarimenti alla/al Presidente del Consiglio sul suo operato, precisando per iscritto i motivi della richiesta.
2. La/il Presidente ha l'obbligo di rispondere direttamente o per iscritto, entro **dieci** giorni dalla richiesta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla/al Vicepresidente del Consiglio, limitatamente agli atti e comportamenti posti in essere durante l'esercizio delle funzioni vicarie.

Art. 12

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 5/ter dello Statuto Comunale, la/il Presidente si avvale di una struttura di supporto.

CAPO II

CONSIGLIERE E CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13

Entrata in carica e convalida di elette ed eletti

1. L'entrata in carica e la convalida delle elette e degli eletti sono disciplinate dall'art. 38, comma 4 e dall'art. 41, comma 1 del T.U.E.L.
2. La convalida viene deliberata con un'unica votazione per tutte le elette e gli eletti eleggibili, e con separate votazioni per elette ed eletti riguardo cui sussiste una delle cause di ineleggibilità. Alla seduta e alla votazione possono partecipare le Consigliere e i Consiglieri della cui ineleggibilità si discute.
3. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali durano in carica dalla proclamazione della loro elezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

Art. 14

Partecipazione alle sedute

1. La Consigliera/il Consigliere è tenuta/o a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
 2. In caso di assenza, la giustificazione, con indicazione dei motivi, va comunicata in forma scritta alla/al Presidente del Consiglio per l'esame di cui all'art. 8, comma 1, lettera d).
 3. La/il Presidente del Consiglio, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, ne informa il Consiglio ad inizio seduta, dando lettura dei motivi dell'assenza.
- 3/bis.** È dovere della Consigliera/del Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di abbandonare la sala o il collegamento in videoconferenza, avvertire la Segretaria/il Segretario perché ne prenda nota a verbale.

Art. 15

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le assenze, senza giustificato motivo, di Consigliere e Consiglieri, che non partecipino alle sedute del Consiglio ininterrottamente per almeno otto sedute consecutive, comportano, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'avvio del procedimento di decadenza disciplinato dai commi 8 e 9 dello stesso articolo.

Art. 16

Dimissioni e surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere e Consiglieri Comunali sono presentate con le modalità e i termini di cui all'art. 38, comma 8 del T.U.E.L.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consiglieria/e Comunale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art. 45, comma 1 del T.U.E.L.
3. La surrogazione di Consigliere e Consiglieri decadute/i o rimosse/i dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 16/bis

Assessore e Assessori

1. L'Assessore e gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con esclusione del diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità dell'adunanza. Hanno diritto di intervento nelle discussioni consiliari e funzione di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dalla Sindaca/dal Sindaco e dalla Giunta.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DI CONSIGLIERE E CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I

Diritto di Accesso

Art. 17

Diritto di avere notizie e informazioni

1. Ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. e per il disposto dell'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto Comunale, Consigliere e Consiglieri Comunali esercitano il diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale utili per l'espletamento del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia di accesso.
2. (soppresso)
3. Consigliere e Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere, entro il termine di cui al comma 1, dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni, Enti e Organismi a cui partecipa, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato nel rispetto delle norme vigenti.
4. Consigliere e Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti di cui possono prendere visione, anche se contenuti in supporti informatici o elettromagnetici, indicando espressamente che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, la Sindaca/il Sindaco può chiedere al richiedente di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
6. I provvedimenti di diniego o differimento in ordine alle istanze di accesso o alle richieste di informazioni devono essere motivati e possono essere opposti per iscritto dall'amministrazione solo per motivi normativamente previsti, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Contro di essi la Consiglieria/il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Sezione II

Diritto di iniziativa

Art. 18

Iniziativa

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del T.U.E.L. e per l'art. 6 dello Statuto, Consigliere e Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. Il diritto di iniziativa si esercita mediante:
 - a) formulazione di proposte aventi ad oggetto l'indicazione di argomenti rientranti nelle materie di competenza del Consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi;
 - b) richiesta di trattazione urgente di taluno degli argomenti con inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proposta di questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali;
 - d) presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Art. 19

Proposte di deliberazione

1. Consigliere e Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa - entrambe sottoscritte dalla Consigliera/dal Consigliere proponente - è inviata alla/al Presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
3. Se la proposta è accolta dal Consiglio, la Sindaca/il Sindaco ne cura la trasmissione all'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni, dopodiché la/il Presidente iscrive la proposta, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

Art. 20

Presentazione di emendamenti

1. Gli emendamenti possono avere contenuto soppressivo, aggiuntivo o sostitutivo e possono essere proposti dalla Sindaca/dal Sindaco, da Consigliere e Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari.
2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
3. La presentazione degli emendamenti, alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua, presentando, a pena di decadenza, la relativa proposta in forma scritta, almeno 24 ore prima dell'orario di inizio della seduta di Consiglio, stabilito nell'avviso di convocazione.

4. I subemendamenti vengono presentati per iscritto nel corso della discussione.
 5. Le Commissioni Consiliari possono presentare emendamenti formulati in sede di esame dell'atto e approvati almeno dalla maggioranza dei presenti, calcolata ai sensi dell'art. 32/bis.
 6. In caso di assenza della Sindaca/del Sindaco, oppure ove ritenuto opportuno, gli emendamenti, purché sottoscritti dalla Sindaca/dal Sindaco, possono essere illustrati dalla Vicesindaca/dal Vicesindaco o da un'Assessora o un Assessore.
 7. La/il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
- 7/bis.** La/il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, gli emendamenti di contenuto seriale, nonché quelli che comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non avessero acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
8. La/il proponente può ritirare i propri emendamenti fino a quando la discussione viene chiusa. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio e riproposto da altra Consigliera o Consigliere.

Art. 20/Bis

Integrazioni e modificazioni ai testi degli atti deliberativi, mozioni e ordini del giorno

1. Le integrazioni e le modificazioni al testo delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno presentate dalla relatrice/dal relatore in fase di illustrazione, connaturate da risvolti puramente formali o qualificabili come correzione di refusi/errori materiali, si intendono automaticamente recepite nel testo e non necessitano quindi di apposita votazione.

Art. 21

Discussione degli emendamenti

1. Per tutti gli emendamenti presentati relativi a uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
2. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, la/il Presidente del Consiglio può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
3. La Consigliera/il Consigliere, che presenta l'emendamento può intervenire per non più di cinque minuti e comunque ove abbia presentato più emendamenti, potrà intervenire per un limite massimo di complessivi dieci minuti.
4. (soppresso)
5. Chiusa la discussione, esaurita la fase delle dichiarazioni di voto ad essi relativi,

la/il Presidente pone in votazione i subemendamenti e gli emendamenti nell'ordine prima della proposta in esame.

6. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli sostitutivi e quelli aggiuntivi.
7. La/il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
8. In sede di discussione sugli emendamenti ogni Consiglieria/Consigliere non presentatrice/presentatore può svolgere un unico intervento, su tutti gli emendamenti proposti per un tempo complessivo non superiore a cinque minuti.
9. La/il Presidente, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari, ha facoltà di derogare ai tempi e modi di discussione di cui al presente articolo ove, per numero o importanza degli emendamenti, si renda necessario ed opportuno modificare i tempi di intervento.

Art. 21/bis

Domanda di attualità a risposta immediata

1. All'inizio della seduta, prima della trattazione delle interrogazioni, possono essere presentate da Consigliere e Consiglieri domande di attualità a risposta immediata, aventi ad oggetto argomenti di interesse pubblico connotato da particolare urgenza e da stringente attualità politica o amministrativa, riguardanti fatti accaduti in epoca successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 22/bis, comma 3 bis per la presentazione delle interrogazioni.
2. Tali domande sono formulate per iscritto in modo chiaro e sintetico, vengono sottoscritte da una Consiglieria/un Consigliere o da più Consigliere/i comunali e trasmesse alla/al Presidente del Consiglio Comunale entro le ore 14:00 del giorno fissato per la seduta di Consiglio, stabilito nell'avviso di convocazione.
3. La Presidenza valuta l'ammissibilità dei quesiti depositati, comunicando sinteticamente le ragioni dell'eventuale inammissibilità degli stessi. Possono essere ammesse alla trattazione al massimo tre domande per ogni seduta in base all'ordine di presentazione. Le eventuali ulteriori domande non restano iscritte per la seduta consiliare successiva e decadono.
4. L'interrogante ha a disposizione due minuti per l'illustrazione del quesito. La Sindaca/il Sindaco o l'Assessora/Assessore delegata/o rispondono, solo verbalmente, nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 22

(soppresso e sostituito con l'art. 22/bis)

Art. 22/bis

Interrogazioni

1. L'interrogazione, riconosciuta dall'art. 43, comma 3 del T.U.E.L. e dall'art. 6/bis comma 1 dello Statuto Comunale quale diritto di Consigliere e Consiglieri, consiste nella domanda, rivolta alla Sindaca/al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale o chiarimenti circa i motivi o intendimenti della loro condotta.
2. L'interrogazione è formulata, per iscritto o in alternativa oralmente da una Consigliera/un Consigliere o da più Consiglieri/i.
3. La Consigliera/il Consigliere chiede la prenotazione di una interrogazione per ciascuna seduta di Consiglio Comunale convocata. La prenotazione può essere presentata alla/al Presidente del Consiglio, dal momento in cui la Consigliera/il Consigliere riceve l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
- 3/bis.** Entro e non oltre le ore dodici del giorno antecedente la seduta, la Consigliera/il Consigliere, qualora non lo abbia già fatto in sede di prenotazione e fatta salva la possibilità di modificare quello ivi indicato, deve indicare specificatamente l'oggetto dell'interrogazione, che deve essere definitivo e non può essere modificato. Nel caso in cui l'interrogazione sia formulata per iscritto, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, deve essere depositato anche il testo dell'interrogazione stessa.
4. Le interrogazioni prenotate e non svolte durante la seduta per mancanza di tempo o per assenze giustificate dell'interrogante, restano iscritte per la seduta consiliare successiva precedendo tutte le nuove, le altre decadono.
5. L'interrogante ha a disposizione un tempo massimo di quattro minuti per esporre la propria interrogazione.
6. Le risposte alle interrogazioni vengono date, dalla Sindaca/dal Sindaco o dall'Assessora/e competente, o da altra/o Assessora/e appositamente delegata/o anche informalmente, seduta stante nello spazio riservato alle interrogazioni.
7. Le risposte non possono avere durata superiore a quattro minuti salvo che siano coinvolti più Assessore/i, nel qual caso il tempo della seconda risposta non può avere durata superiore a due minuti.
Le risposte possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatta/o nel tempo massimo di un minuto.
8. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri/i, procederà alla replica la/il prima/o delle/dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia un'altra/un altro delle sottoscrittrici/dei sottoscrittori.
9. Unicamente nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata per iscritto, l'interrogante può richiedere risposta scritta che dovrà essere fornita entro il termine massimo di venti giorni.
- 9/bis.** (soppresso)
10. La Consigliera/il Consigliere può dichiarare l'interrogazione, formulata per iscritto od oralmente, di estrema urgenza, qualora ritenga che gli argomenti

presentino un carattere di urgenza e contingenza. In tal caso, ai sensi dell'art. 6/bis dello Statuto, la risposta deve essere formulata immediatamente e comunque entro il termine di dieci giorni.

10/bis. Qualora i termini di cui ai commi 9 e 10 non vengano rispettati, la/il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza e sollecita in forma scritta la risposta alla Sindaca/al Sindaco o all'Assessora/e competente informando contestualmente la Consiglieria/il Consigliere interrogante.

11. L'interrogante, qualora si dichiari non soddisfatta/o, potrà trasformare l'interrogazione presentata per iscritto in mozione. L'interrogazione presentata in forma orale non può essere trasformata in mozione.

Art. 23 (soppresso)

Art. 24 **Svolgimento delle interrogazioni**

1. Le interrogazioni, formulate per iscritto ed oralmente, vengono trattate ad inizio seduta per non più di un'ora e, in ogni caso, in numero non inferiore a sei nell'eventualità di presentazione di domande di attualità a risposta immediata ex art. 21/bis.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni seguirà l'ordine di presentazione e di iscrizione.
3. Nessuna Consiglieria o nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dalle/dagli altre/i Consigliere/i ed eventualmente iscritte all'ordine del giorno.

Art. 25 (soppresso e sostituito con l'art. 25/bis)

Art. 25/bis **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. La mozione viene direttamente sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste dal comma 5 del presente articolo.
3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto e sottoscritte da una Consiglieria/un Consigliere o da più Consigliere/i e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione.

3/bis. Le proposte di mozione presentate nel corso dell'anno solare ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, per le quali l'iter non si sia concluso con una votazione del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, decadono. Rimane salva la possibilità di ripresentare gli stessi argomenti nell'anno successivo.

4. La/il Presidente del Consiglio può dichiarare motivatamente per iscritto alla/al proponente l'inammissibilità della mozione che violi disposizioni di legge e/o di Statuto o contrasti con deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale.

5. La/il proponente o una/uno delle/dei proponenti illustra la mozione al Consiglio Comunale per un tempo non superiore a dieci minuti. La Sindaca/il Sindaco o l'Assessora/e sono tenuti a precisare la posizione della Giunta in un tempo non superiore a dieci minuti. Segue il dibattito, nel quale ogni Consiglieria/e, ivi compreso il proponente può intervenire una sola volta, per un tempo non superiore a cinque minuti. La Consiglieria/il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica e dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti complessivi, dopodiché si procede con le eventuali ulteriori dichiarazioni di voto da parte di non più di una Consiglieria/un Consigliere per Gruppo per un tempo non superiore a un minuto e quindi alla votazione.

5/bis. (soppresso)

5/ter. Le Consiglierie e i Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio Gruppo di appartenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo non superiore a un minuto.

6. (soppresso)

7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione ma votati separatamente, con la procedura di cui al precedente art. 21.

8. (soppresso)

9. Qualora siano state presentate più mozioni su questioni od oggetti identici o strettamente connessi, su proposta delle/dei proponenti e previa votazione del Consiglio, si svolge un'unica discussione.

10. L'attuazione della mozione è curata dalla/dal Presidente del Consiglio, che in particolare:

- provvede a trasmetterla alla Sindaca/al Sindaco qualora la mozione approva interessi comportamenti, attività, iniziative, atti, programmi e obiettivi del Comune;
- provvede a trasmetterla agli enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, qualora ad essi si riferisca.

11. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di una mozione, la/il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso della/del proponente della mozione.

Art. 26

Ordini del Giorno

1. L'ordine del Giorno è un provvedimento tramite il quale il Consiglio Comunale esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche non rientranti nella competenza del Consiglio.
 2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto e sottoscritte da Consigliere/Consiglieri proponenti e sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva alla presentazione.
 3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, possono essere presentate proposte di ordini del giorno ad inizio seduta e comunque entro la prima ora, ma in tal caso la discussione e la votazione degli stessi nella seduta in corso sono subordinate all'assenso scritto delle/dei rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari presenti alla seduta, sentita/o la/il Presidente del Consiglio sull'ordine dei lavori.
 4. Nei confronti degli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
 5. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di un ordine del giorno, la/il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso della/del proponente dell'ordine del giorno.
- 5/bis.** Agli ordini del Giorno iscritti al 31 dicembre e per i quali l'iter non si sia concluso con una votazione del Consiglio comunale, si applicano le disposizioni previste all'art. 25/bis, comma 3/bis.
- 5/ter.** Per le modalità di discussione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni previste all'art. 25/bis, comma 5 o quelle di cui all'art. 58 qualora siano presentati in occasione di sedute convocate ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o dell'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 26/bis

Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno

1. In ogni seduta del Consiglio comunale, con esclusione di quelle nel corso delle quali sono posti in discussione argomenti di cui all'art. 58, comma 2/bis del presente Regolamento, viene trattata almeno una mozione o un ordine del giorno, tra quelli già iscritti, rispettando l'ordine di presentazione.
2. In ogni caso la Presidente/il Presidente del Consiglio comunale ha la facoltà di convocare sedute del Consiglio comunale esclusivamente rivolte alla trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno già iscritti, la cui discussione segue il loro ordine di presentazione.

Art. 27

(soppresso)

Art. 27/bis

Assenza della/del proponente

1. La mozione o l'ordine del giorno, iscritti all'ordine del giorno del Consiglio e non trattati per l'assenza non giustificata della/del proponente per tre sedute, decadono e non verranno più inseriti all'ordine del giorno delle sedute successive.

Art. 27/ter

Comunicazione e pubblicazione deliberazioni della Giunta

1. L'elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale è messo a disposizione delle/dei Presidenti dei Gruppi Consiliari mediante deposito nella Sala dei Gruppi Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Del deposito e dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio delle deliberazioni adottate viene data comunicazione scritta alle/ai Presidenti dei Gruppi Consiliari con trasmissione del relativo elenco.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 28*

Costituzione dei Gruppi Consiliari

Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, è entrato in vigore in data 12 Giugno 2006, all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 28/29 Maggio 2006.

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti e composti nelle forme e con le modalità previste dall' art. 10* dello Statuto.
2. Le Consigliere e i Consiglieri che subentrano ad altre/i per qualsiasi causa cessate/i o sospese/i dalla carica devono far pervenire alla/al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scritta indicante il Gruppo al quale aderiscono.
3. Ogni Gruppo è tenuto a comunicare tempestivamente alla/al Presidente del Consiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza della/del propria/proprio Presidente. Il Consiglio Comunale, informato dalla/dal Presidente, ne prende atto.
4. Le Consigliere e i Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo di cui fanno parte ed eventualmente confluire in Gruppo diverso. In tal caso, le/i Consigliere/i recedenti, sono tenute/i a dare comunicazione scritta del trasferimento, con allegata accettazione della/del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.
5. (Soppresso).
6. Consigliere e Consiglieri possono essere esclusi dal Gruppo di cui fanno parte. L'esclusione di una/o o più componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto alla/al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutte/i le/gli altre/i componenti del Gruppo. Le/i Consigliere/i escluse/i comunicano alla/al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'esclusione l'eventuale adesione ad altro Gruppo.
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).

Art. 29

Denominazione Gruppi - Disconoscimento

1. Ciascun Gruppo Consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.
2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, può disconoscere la denominazione di un Gruppo qualora sia contraria alla legge, e invitare il Gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.
3. I Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione in corso di mandato, dandone tempestiva comunicazione, sottoscritta per accettazione da tutte/i le/i componenti del Gruppo, alla/al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate le strutture, beni e strumenti di cui agli articoli 42 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO V

CONFERENZA PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 30

Composizione e funzionamento

1. La Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari è istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Comunale, con le competenze e per le funzioni ivi previste.
2. La Conferenza è convocata dalla/dal Presidente del Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta della Sindaca/del Sindaco o di due Presidenti di Gruppo.
3. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e vi prendono parte i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 11 dello Statuto.
4. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare opportunità e urgenza la/il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e la può riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta in corso.
5. Per la validità delle sedute occorre che siano intervenute/i le/i Presidenti di almeno la metà dei Gruppi, sempre che siano rappresentate maggioranza e minoranza.
6. Ai fini delle decisioni della Conferenza, ciascuna/o delle/dei Presidenti esprime tanti voti quanti sono le/i Consigliere/i assegnate/i al Gruppo di appartenenza. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente del Consiglio.
- 6/bis.** Qualora in sede di Conferenza le/i Presidenti dei Gruppi consiliari si esprimano all'unanimità su una o più questioni, tali decisioni risultano vincolanti per la/il Presidente del Consiglio.
7. Possono partecipare alla Conferenza per delega scritta e in sostituzione delle/dei rispettive/i Presidenti, altre/i Consigliere/i del medesimo Gruppo nonché la Sindaca/il Sindaco o un'Assessora/un Assessore da questi delegato.
- 7/bis.** Di ogni seduta della Conferenza, viene redatto un sintetico verbale a cura della Segretaria/del Segretario verbalizzante.

CAPO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 31

Istituzione

- 1.** Le Commissioni Consiliari Permanenti sono sei, e precisamente:
 - Commissione Affari Generali e Istituzionali;
 - Commissione Controllo e Garanzia;
 - Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità;
 - Commissione Cultura, Istruzione e Formazione, Servizi al Cittadino, Politiche familiari e sociali; Diritti;
 - Commissione Bilancio, Finanze, Economia;
 - Commissione Turismo, Sport, Lavoro e Pace.
- 2.** La Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari propone il numero delle/dei Componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti secondo le modalità ed entro il limiti di quanto previsto dal successivo art. 32, comma 1 e le specifiche materie di competenza di ciascuna.
- 3.** Il Consiglio Comunale, entro quindici giorni dalla seduta di convalida delle elette e degli eletti procede all'istituzione e costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché alla elezione delle/dei rispettive/i Presidenti e Vicepresidenti, che restano in carica quanto il Consiglio stesso. Il numero delle Commissioni Consiliari permanenti non può essere superiore a sei, comprese le commissioni consiliari "Affari Generali e Istituzionali" e "Controllo e Garanzia".
- 4.** Entro dieci giorni dalla data di costituzione delle Commissioni, le/i Presidenti dei Gruppi Consiliari comunicano alla/al Presidente del Consiglio e alle/ai Presidenti di Commissione, i nomi delle Commissarie e dei Commissari.
- 5.** La/il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile comunica i nominativi di Commissarie e Commissari all'Assemblea e procede all'iscrizione degli stessi negli organici della Commissione.
- 6.** In ogni caso di sostituzione di una Consiglieria o di un Consigliere, il Gruppo di appartenenza, tramite la/il propria/proprio Presidente, designa un'altra/un altro rappresentante. Il nominativo è comunicato alla/al Presidente del Consiglio che procede alla sostituzione della/del Commissaria/o. La sostituzione della/del Commissaria/o decorre dal momento in cui il nuovo nominativo viene comunicato formalmente dalla/dal Presidente del Consiglio alla/al Presidente della Commissione.
- 7.** Qualora le Commissarie e i Commissari siano impossibilitate/i a partecipare ad

una seduta delegano per iscritto, dando conto dell'impedimento, altra/o Consigliera/e del proprio Gruppo ad intervenire. La delega dovrà essere conferita di volta in volta e consegnata alla/al Presidente della Commissione che ne dà atto nel verbale della seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

Art. 32*

Composizione

Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, è entrato in vigore in data 12 Giugno 2006, all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 28/29 Maggio 2006.

- 1.** Il numero delle/dei componenti di ciascuna Commissione Consiliare Permanente è fissato in un numero compreso fra 14 e 16, fermo restando il numero complessivo delle/dei componenti assegnati in misura non superiore a novanta e l'atto consiliare di loro istituzione determina per ognuna di esse le specifiche materie di competenza. Il numero totale delle/dei componenti di tutte le Commissioni viene ripartito in ragione del sessanta per cento ai gruppi di maggioranza e del quaranta per cento ai gruppi di minoranza salvo diverso rapporto percentuale scaturito dal primo turno delle Elezioni Amministrative, con ulteriore ripartizione al loro interno proporzionata al risultato elettorale conseguito dai diversi gruppi, fermo restando che ciascun Gruppo costituito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10* dello Statuto è comunque rappresentato in ciascuna Commissione.
- 1/bis.** Consigliere e Consiglieri del Gruppo Misto, se formato, partecipano alle Commissioni Consiliari Permanenti per quanto e come è espresso nei commi 6/octies e 6/novies dell'art. 10* dello Statuto, facendo in tal caso diminuire corrispondentemente il contingente di posti del Gruppo di provenienza.
- 1/ter.** Qualora, nel corso del mandato, Consigliere o Consiglieri Comunali fuoriescano dal Gruppo di appartenenza ed entrino a far parte di altro Gruppo, la rappresentanza nelle Commissioni è nei termini di cui all'art. 10* dello Statuto, facendo in tal caso diminuire corrispondentemente il contingente dei posti del Gruppo di provenienza.
- 2.** La/il Presidente del Consiglio Comunale e la Sindaca/il Sindaco, benché membri del Consiglio, non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, nelle quali hanno però facoltà di intervento senza diritto di voto.

Art. 32/bis

Designazione delle Consigliere e dei Consiglieri componenti delle Commissioni consiliari e criteri per assicurare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi

1. La rappresentanza proporzionale nelle Commissioni Consiliari è assicurata mediante attribuzione di voto proporzionale, inteso nel senso che ogni Gruppo esprime tanti voti quante/i sono le/i Consigliere/i iscritte/i al Gruppo e vengono ripartiti proporzionalmente fra le/i componenti del gruppo assegnati alla Commissione. Nel caso in cui la suddivisione matematica produca decimali, gli stessi dovranno essere attribuiti alle Commissarie/ai Commissari più anziani per cifra elettorale del gruppo a cui appartengono, nella misura massima di un voto per ciascun commissario.
2. Ogni Capogruppo designa le proprie i propri rappresentanti per ogni Commissione, in numero corrispondente a quello assegnato dalla deliberazione consiliare di istituzione e comunica alla/al Presidente del Consiglio anche il numero dei voti attribuiti a ciascuno. La/il Presidente ne dà notizia a tutte le Consigliere e tutti i Consiglieri, alla Sindaca/al Sindaco ed alla Segretaria/al Segretario Generale.
3. Al cambiamento delle/dei componenti designati, ogni Capogruppo procede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni Consigliera e Consigliere deve essere componente di almeno una Commissione.
5. (Soppresso).

Art. 32/ter

Competenze

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, nelle rispettive specifiche materie di competenza svolgono funzioni consultive sugli atti di competenza del Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 35.
2. Ogni Consigliera e Consigliere può richiedere la trattazione di uno specifico argomento di rilevante interesse per la città, al fine di un suo approfondimento e dibattito presentandone richiesta, accompagnata da breve illustrazione, alla/al Presidente del Consiglio affinché costei/costui ne valuti di concerto con la/il Presidente della Commissione consiliare permanente competente l'assegnazione e la calendarizzazione.
3. Se la richiesta di cui al comma 2 è sottoscritta da parte di tutte/i le/i Presidenti dei Gruppi consiliari la stessa viene assegnata alla competente Commissione permanente per la sua calendarizzazione entro i 30 giorni successivi.
4. Se formulata in sede di presentazione, la richiesta può contenere proposte da avanzare al Consiglio comunale secondo quanto previsto dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, previa loro approvazione a seguito di votazione ai sensi dell'art. 36.

Art. 33

Partecipazione ad altre Commissioni

1. Ogni Consiglieria e Consigliere può partecipare alle sedute di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti, anche di quelle di cui non è componente, senza diritto di voto.

Art. 34

Presidente e Vicepresidente

1. Fino all'elezione, da parte del Consiglio Comunale, della/del Presidente e Vicepresidente, la Commissione è convocata dalla/dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
 2. La/il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e i tempi degli interventi, e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio.
 3. La/il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con questa/o nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
 4. La/il Presidente e la/il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
 5. In caso di cessazione dalla carica della/del Presidente o della/del Vicepresidente della Commissione, la/il Presidente del Consiglio procede alla convocazione del Consiglio per la nomina entro dieci giorni dalla comunicazione della cessazione.
- 5/bis.** In caso di assenza o impedimento della/del Presidente e della/del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dalla/dal Presidente di altra Commissione appositamente indicata/o dalla/dal Presidente del Consiglio.

Art. 35

Assegnazione degli affari

1. La/il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia con congruo anticipo e comunque almeno settantadue ore prima rispetto alla data della convocazione della seduta.
2. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia, salvo il caso in cui il Consiglio comunale sia stato convocato in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 53, comma 2/ter.
3. Non sono oggetto di esame preventivo da parte delle Commissioni le proposte di:
 - mozione di sfiducia;

- revoca della/del Presidente e della/del Vicepresidente del Consiglio;
 - istituzione commissioni speciali;
 - deliberazioni sul funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - proposte di mozioni.
4. Qualora un affare ricada nella competenza di più Commissioni, la/il Presidente del Consiglio lo assegna disponendo la trattazione e votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dalla/dal Presidente di Commissione più anziana/o di età.
 5. Se la/il Presidente di una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, lo comunica alla/al Presidente del Consiglio che decide sentite/i le/i Presidenti delle Commissioni interessate.
 6. Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, di Assessore e Assessori, nonché, previa comunicazione alla Sindaca/al Sindaco, di funzionarie/i, Dirigenti del Comune, di Amministratrici/Amministratori e Dirigenti di Aziende dipendenti; possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 35/bis

Organizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Per l'illustrazione di un oggetto all'ordine del giorno della seduta della Commissione consiliare, la relatrice/il relatore o le relatrici e relatori dispongono di dieci minuti. Le Consigliere o i Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono intervenire debbono farne richiesta alla/al Presidente, che concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Sempre fatti salvi i poteri di disciplina dei tempi degli interventi da parte della/del Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 34, comma 2, nella trattazione di uno stesso argomento, in sede di sua discussione:
 - a) ogni Consigliera e Consigliere può prendere la parola per due interventi, il primo per un massimo di 10 minuti e il secondo non superiore a 5 minuti;
 - b) a chi relaziona è concessa la replica rispetto agli interventi delle Consigliere/dei Consiglieri;
 - c) ad ogni Consigliera e Consigliere è consentito un ulteriore unico intervento, per non più di tre minuti, finalizzato alla formulazione di richieste specifiche;
 - d) chi relaziona può fornire risposta alle richieste di cui alla lett. c) con una replica finale.

I tempi di intervento di cui al presente comma sono tenuti e registrati dalla Segretaria/dal Segretario della Commissione.
3. Per la trattazione degli argomenti di cui al comma 2/bis dell'art. 58, il tempo di cui al comma 1 si raddoppia, mentre quello del primo intervento, di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, viene aumentato di cinque minuti.

Art. 36
Validità delle votazioni

1. La Commissione decide a maggioranza calcolata ai sensi dell'art. 32/bis.
2. In caso di voto unanime, il parere viene evidenziato nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale ai fini delle modalità di trattazione dell'argomento in sede consiliare.

Art. 37
Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. La Segretaria/il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente alla/al Presidente.
 2. Le/i componenti della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente le loro dichiarazioni.
 3. La/il Presidente può richiedere a Commissarie e Commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.
 4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che vengano trattate questioni relative a persone, in cui cioè la Commissione è tenuta a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche o sugli atti di una persona; in tal caso la/il Presidente, nella convocazione dichiara la seduta segreta.
- 4/bis.** Di ogni seduta delle Commissioni Consiliari Permanenti è effettuata una registrazione su supporto digitale.
- 4/ter.** Le registrazioni sono conservate dalla Struttura di Supporto al Consiglio comunale e pubblicate sul sito del Comune in apposita sezione.

Art. 38
Pareri urgenti
(soppresso)

Art. 39
Conferenza Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La Conferenza Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è convocata dalla/dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno una/un Presidente di Commissione.
2. (Soppresso)

SEZIONE II

Le Commissioni Speciali

Art. 40

Previsione

1. Ai sensi dell'art. 11/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni Speciali, con compiti e attribuzioni consultive, propositive, referenti e istruttorie su questioni particolari e di natura temporanea.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio:
 - istituisce la Commissione Speciale;
 - ne nomina la/il Presidente;
 - ne indica i compiti e criteri di svolgimento dei lavori;
 - fissa il termine di conclusione dei lavori.

Art. 41

Commissioni di indagine

1. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta di Consigliere/Consiglieri assegnate/i, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Con la delibera di istituzione della Commissione di indagine il Consiglio:
 - nomina la/il Presidente;
 - nomina le/i componenti;
 - indica l'oggetto specifico dell'indagine e la sua durata.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42

Oggetto della disciplina

1. Le norme del presente capo disciplinano le modalità con le quali sono forniti al Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie che lo stesso, attraverso apposita struttura amministrativa, gestisce ai fini del funzionamento proprio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite.

Art. 43

Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

1. E' istituita una apposita struttura di supporto al Consiglio Comunale preposta ad assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.
2. Alla struttura di cui al comma precedente è assegnato, nell'ambito della dotazione organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionale ed amministrativa.
3. La struttura è posta alle dirette dipendenze funzionali della/del Presidente del Consiglio e alle dipendenze gerarchiche di una/un Dirigente o di una/un dipendente incaricata/o di posizione organizzativa nominata/o, su proposta della/del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi.
4. Le/i dipendenti comunali assegnate/i ai diversi Settori dell'Ente che prestino attività di supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale attività, funzionalmente dalla/dal Presidente del Consiglio.
5. Gli atti di organizzazione sono assunti dalla Sindaca/dal Sindaco o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, d'intesa con la/il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio;
 - b) l'attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di supporto al Consiglio;
 - c) l'individuazione delle unità di dipendenti comunali o di collaboratrici/collaboratori a termine, anche di livello dirigenziale, assunte/i con contratto a tempo determinato, che compongono la struttura di supporto al Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
 - d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche la determinazione del compenso di cui all'art. 90 e all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Compiti della struttura di supporto al Consiglio

1. La Struttura di supporto al Consiglio di cui al precedente art. 43 è costituita ed organizzata nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio.
2. La struttura di supporto al Consiglio assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. La struttura di supporto al Consiglio, sulla base delle direttive impartite dalla/dal Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo per le attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) coadiuva la/il Presidente nelle attività necessarie ad assicurare adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e a singole/singoli Consigliere/Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) collabora con la/il Presidente del Consiglio nella tutela dei diritti delle Consigliere e dei Consiglieri a garanzia dell'effettivo esercizio delle loro funzioni provvedendo anche a soddisfare le richieste presentate da Consigliere e Consiglieri per ottenere informazioni, notizie, copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato;
 - c) cura la convocazione del Consiglio Comunale;
 - d) è d'ausilio all'attività delle Commissioni Consiliari;
 - e) fornisce agli uffici competenti la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità della/del Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza delle Consigliere e dei Consiglieri, nonché per il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute consiliari o, comunque, per lo svolgimento delle funzioni e per la liquidazione delle indennità di missione;
 - f) provvede, per il tramite dell'Ufficio preposto alle attività economiche dell'Ente, all'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;
 - g) assicura ai Gruppi Consiliari la necessaria collaborazione per ricerche normative e di documentazione, riproduzione di relazioni e interventi, stesura di atti inerenti l'attività del Gruppo stesso, spedizione di corrispondenza e quant'altro ritenuto necessario per tale finalità.

Art. 45

Risorse finanziarie attribuite al Consiglio

1. Il bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza della struttura di supporto.

2. Il Documento Unico di Programmazione deve comprendere una apposita sezione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatti dalla Struttura di cui al precedente art. 43, sulla base delle direttive emanate dalla/dal Presidente del Consiglio sentite/i le/i Presidenti dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.
3. Tra gli allegati al bilancio di previsione è inserito uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del Consiglio. Il prospetto è predisposto in conformità a quanto previsto, per gli altri servizi, dal Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente.
4. Il Piano Esecutivo di Gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare in apposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.
5. La Giunta Comunale per adottare variazioni al bilancio di previsione relative alle voci che riguardano il Consiglio Comunale deve aver acquisito il parere della/del Presidente del Consiglio, rilasciato in forma scritta, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari.
6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma 1 sono assunti dalla/dal Dirigente della struttura di supporto al Consiglio Comunale in conformità alle direttive impartite dalla/dal Presidente del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dalla Sindaca/dal Sindaco sulla base della richiesta scritta della/del Presidente del Consiglio.
7. Gli stanziamenti assegnati, e connessi rendiconti, sono indicati in specifici capitoli del bilancio annuale e indicati in apposita sezione nel Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio finanziario, in modo da identificare il "Centro di costo Consiglio".
8. I provvedimenti inerenti la gestione delle spese costituiscono la massima espressione dell'autonomia organizzativa e contabile dell'organo consiliare. Eventuali richieste di anticipazioni di fondi per spese minute ed urgenti sono gestite secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente. Per tale finalità è costituito un apposito fondo disciplinato secondo quanto previsto, per limiti e modalità, dalle vigenti disposizioni comunali di contabilità e sono predisposti i relativi rendiconti.

Art. 45/bis

Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali, di risorse umane e strumentali idonee al loro funzionamento. La Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza Presidenti dei Gruppi, può decidere la costituzione di strutture comuni.
2. La Presidenza del Consiglio, in base alla consistenza del personale assegnato alla Struttura, **d'intesa** con la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari, determina le unità di personale da assegnare ai rispettivi Gruppi per le attività di segreteria.

3. (soppresso)
4. E' istituito, annualmente, un apposito fondo per il finanziamento delle spese di uso corrente riconducibili allo svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, secondo le modalità previste dal presente capo. Per spese di uso corrente si intendono:
 - a) spese per cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche;
 - b) spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere per iniziative organizzate dal Gruppo;
 - c) spese per acquisto, produzione, stampa di pubblicazioni tipografiche o altro materiale illustrativo anche digitale; servizi per monitoraggio, comunicazione, diffusione, pubblicizzazione su stampa o reti informatiche sociali; servizi per l'organizzazione di convegni od incontri;
 - d) spese minute ed urgenti comunque correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo. Le spese del Consiglio comprendono quelle per l'attività delle/dei Consigliere/i che non appartengono ai Gruppi regolarmente costituiti, ai quali è assegnata una quota pari ad un quarantesimo della quota di fondo di cui al successivo comma 5, lettera b).
5. La parte del fondo, detratta la eventuale quota di cui al comma precedente, è ripartita fra tutti i Gruppi secondo i seguenti criteri:
 - a) il quaranta per cento del fondo è diviso per il numero dei Gruppi regolarmente costituiti;
 - b) la restante quota del sessanta per cento è suddivisa per il numero dei componenti, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata al numero dei componenti il Gruppo stesso.
6. La ripartizione del fondo annuale è effettuata dalla/dal Dirigente della Struttura di supporto al Consiglio subito dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Le assegnazioni, effettuate alle/ai Presidenti dei Gruppi ovvero alle/ai singole/i Consigliere/i non facenti parte dei Gruppi regolarmente costituiti, rimangono ferme per l'anno di riferimento e non potranno essere variate in caso di modifica della composizione dei Gruppi Consiliari.
7. Alla gestione del fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni comunali in materia di contabilità.
8. La/il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico annualmente, in occasione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi Consiliari nell'anno precedente predisposto dalle/dai Presidenti dei Gruppi stessi o da Consigliere e Consiglieri non facenti parte dei Gruppi regolarmente costituiti.

CAPO VIII GETTONE DI PRESENZA

Art. 46

Gettone di presenza

- 1.** Alle Consigliere e ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come previsto dall'articolo 82, comma 2 del T.U.E.L. e dell'articolo 6, comma 5 del vigente Statuto Comunale.
- 1/bis.** Il diritto alla percezione del gettone, in capo alla Consigliera/al Consigliere, matura solo in caso di partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti per un tempo almeno pari alla metà della durata complessiva della seduta.
A tale scopo verranno annotati sia l'orario di arrivo che di uscita dalla seduta, qualora non coincidenti con gli orari dichiarati dal Presidente, di inizio e fine seduta.
- 1/ter.** In caso di partecipazione per un tempo inferiore la/il Consigliera/e interessata/o avrà diritto alla percezione del gettone in misura pari alla metà.
- 1/quater.** Le presenze rilevate ai fini della corresponsione del gettone di presenza sono pubblicate semestralmente sul sito del Comune in apposita sezione.
- 2.** L'ammontare del gettone è determinato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalle norme sopra richiamate.

Art. 46/bis

Termini e modalità per la corresponsione del gettone di presenza

- 1.** Ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la effettiva partecipazione della Consigliera/del Consigliere Comunale alle riunioni, per quanto disposto all'art. 46, è rilevata:
 - a) Per il Consiglio Comunale:
 - ad inizio seduta tramite appello nominale;
 - successivamente tramite registrazione nel verbale degli orari di entrata e di uscita delle Consigliere/dei Consiglieri in corso di seduta;
 - nel caso di seduta dichiarata deserta, il gettone di presenza è corrisposto alla Consigliera/al Consigliere Comunale la cui partecipazione risulta registrata al momento dell'appello iniziale e del successivo di cui all'art. 57, comma 2/ter.
 - b) Per le Commissioni Consiliari:
 - ad inizio seduta tramite appello nominale;
 - successivamente tramite annotazione degli orari di entrata e uscita delle Commissarie/dei Commissari in corso di seduta constatati dalla/dal Presidente, per la registrazione effettuata a cura della segretaria/del segretario della Commissione.
 - c) (soppresso)

Art. 47
Diritto di opzione
(soppresso)

Art. 48
Regime dell'indennità di funzione
(soppresso)

Art. 49
Criteri di determinazione dell'indennità di funzione
(soppresso)

Art. 50
Giustificazione dell'assenza
(soppresso)

Art. 51
Detrazioni per assenza non giustificata
(soppresso)

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
CAPO I
LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 52

Programmazione dei lavori

1. Per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, l'attività dell'organo deve essere appropriatamente programmata nell'arco dell'anno solare.
2. Il programma dei lavori, il calendario delle sedute, la scelta degli argomenti da porre all'ordine del giorno nonché i modi e tempi della discussione vengono definiti dalla/dal Presidente del Consiglio in collaborazione con la Sindaca/ il Sindaco e con la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Il Consiglio Comunale per svolgere la sua attività, che coincide con l'anno solare, si riunisce in sedute di prima o seconda convocazione. Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesta la presenza della metà di Consigliere/Consiglieri assegnate/i e per quella di seconda convocazione di almeno un terzo di Consigliere/Consiglieri assegnate/i con arrotondamento all'unità superiore.
Per entrambe le sedute non va computata/o la Sindaca/il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è quella che segue con i medesimi oggetti da deliberare ad altra seduta rimasta deserta per mancanza del numero legale. La seduta di seconda convocazione deve avere luogo in altro giorno, di cui deve essere data comunicazione a Consigliere e Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Art. 53

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione della/del Presidente. In caso di assenza o impedimento della/del Presidente la convocazione viene disposta dalla/dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere Anziano.
- 1/bis.** Le sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza Presidenti dei Gruppi consiliari possono svolgersi nell'ordinaria modalità in presenza, secondo quanto previsto dall'articolo 5, con la partecipazione fisica di Consigliere e Consiglieri, ovvero a distanza tramite collegamento di Consigliere e Consiglieri in videoconferenza ad apposita piattaforma telematica. Lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e degli altri organismi collegiali di cui al periodo precedente è possibile anche in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione di alcune Consigliere e alcuni Consiglieri fisicamente presenti in aula e di altre/i collegate/i da remoto.

- 1/ter.** L'applicativo informatico dedicato alla gestione delle sedute a distanza deve avere caratteristiche idonee a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività e in particolare del voto, l'assolvimento da parte della Segretaria/ del Segretario Generale delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L., nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, e deve consentire il riconoscimento di tutte/i le/i partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute.
- 1/quater.** La/il componente dell'organo collegiale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità adeguate alla dignità e al decoro del ruolo istituzionale svolto.
- 1/quinquies.** Le modalità di svolgimento tramite collegamento in videoconferenza e in modalità mista del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Presidenti dei Gruppi consiliari e della Conferenza Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono disciplinate nell'appendice al presente Regolamento.
- 2.** (soppresso)
- 2/bis.** L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è comunicato alla Sindaca/al Sindaco e a Consigliere e Consiglieri mediante invio alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta.
- 2/ter.** Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da comunicarsi almeno ventiquattro ore prima.
- 2/quater.** Per urgenze sopravvenute è consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con comunicazione da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima delle sedute.
- 2/quinquies.** Gli elenchi degli oggetti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sotto la responsabilità della Segretaria/del Segretario Generale.
- 2/sexies.** Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono inviati informaticamente a Consigliere e Consiglieri contestualmente all'avviso di convocazione e all'ordine del giorno. Essi sono inoltre depositati in apposita sala, a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali.
- 2/septies.** Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari al suo esame.
- 2/octies.** Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e il Regolamento non dispongano altrimenti.
- 2/novies.** Per la emissione di prestiti obbligazionari, l'approvazione di bilanci di previsione annuali e pluriennali, degli atti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti generali, è richiesta la maggioranza assoluta di Consigliere/Consiglieri assegnate/i.
- 3.** E' in capo all'Amministrazione Comunale l'onere di fornire e mantenere la strumentazione necessaria alla convocazione.

4. Ove non sia possibile utilizzare la strumentazione informatica e in ogni caso per la convocazione della prima seduta di insediamento del Consiglio, l'avviso di convocazione viene comunicato mediante recapito al domicilio delle/dei Consigliere/i da parte del Messo Comunale.
5. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza della Consiglieria e del Consigliere in adunanza salvo che questi, all'apertura della seduta, non eccepisca apposta pregiudiziale.

Art. 54

Adunanze aperte

1. La/il Presidente del Consiglio, sentiti la Sindaca/il Sindaco e la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari, può convocare un'intera seduta aperta di Consiglio, per la trattazione di argomenti di particolare importanza e interesse per la comunità locale.
1/bis. A tali sedute possono essere invitate/i cittadine/i rappresentanti di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi, nonché rappresentanti di organi di governo di altri enti pubblici che abbiano particolari conoscenze e competenze rispetto all'argomento trattato.
2. Anche nell'ambito di normali sedute di Consiglio gli argomenti che presentino le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere trattati in seduta aperta.
3. La/il Presidente per consentire ai soggetti invitati di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato, può dar loro facoltà di intervenire nella discussione.

CAPO II

DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 55

Poteri della/del Presidente

1. Alla/al Presidente del Consiglio è attribuito dalla legge il potere di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. In quest'ambito la/il Presidente:
 - a) dichiara aperta la seduta, previo accertamento della regolarità della convocazione e del numero legale;
 - b) nomina le/i tre scrutatrici/scrutatori, di cui due di minoranza e uno di maggioranza, per l'assistenza, ove richiesto, sulla validità delle votazioni, salva ulteriore decisione del Consiglio comunale;
 - c) effettua comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
 - d) dirige la discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo che non sia stata chiesta e ottenuta la proposta di inversione;
 - e) concede la facoltà di parlare alle Consigliere e ai Consiglieri che ne facciano richiesta;
 - f) dichiara la chiusura della discussione su ogni proposta;
 - g) dichiara l'apertura della votazione;
 - h) proclama l'esito della votazione;
 - i) richiama le Consigliere e i Consiglieri ad attenersi all'argomento;
 - j) richiama le Consigliere, i Consiglieri e le/i componenti della Giunta che tengono atteggiamenti oltraggiosi o disturbano i lavori consiliari fino a togliere loro la parola, ove perseverino;
 - k) procede prima alla sospensione temporanea della seduta, poi allo scioglimento qualora i tumulti o le cause che hanno dato origine alla sospensione, non siano cessati;
 - l) può ordinare l'espulsione dall'aula della Consigliera o del Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento, fatto salvo in ogni caso il diritto della Consigliera/del Consigliere allontanato, a partecipare alla votazione finale.

Nelle ipotesi in cui la Consigliera/il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, la/il Presidente sospende la seduta e avvalendosi anche delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in particolare della/del Presidente del Gruppo di appartenenza della Consigliera/del Consigliere espulsa/o, dispone per fare eseguire le decisioni assunte.
 - m) dichiara la chiusura dell'adunanza.

Art. 56

Comportamento del pubblico

- 1.** Le persone che assistono alle sedute nella parte della sala riservata al pubblico devono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione, evitare l'esposizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere e rimanere in silenzio mantenendo un atteggiamento corretto.
 - 2.** Nessuna persona estranea può aver accesso, durante la seduta, alla parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione di impiegate/impiegati incaricate/i di coadiuvare la Segretaria/il Segretario, di usciere/i di servizio, di funzionarie/i comunali eventualmente chiamate/i e di giornaliste/i debitamente autorizzati, quando sia loro riservato un posto nell'aula.
 - 3.** La/il Presidente, al fine di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio, si avvale di agenti di Polizia Locale sempre presenti in aula, nel numero di due, durante le adunanze.
 - 4.** Nelle sedute pubbliche la/il Presidente può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
- 4/bis.** In caso di necessità o laddove si presentino situazioni di grave turbamento della regolarità dei lavori consiliari, nonché quando si verificano manifestazioni di dissenso violente da parte del pubblico, la/il Presidente del Consiglio può chiedere l'intervento della forza pubblica al fine di ripristinare l'ordine in aula.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 57

Dichiarazione di apertura della seduta

1. All'apertura della seduta la/il Presidente del Consiglio invita la Segretaria/il Segretario Generale a procedere all'appello nominale delle Consigliere e dei Consiglieri nell'orario stabilito nell'avviso di convocazione. Al termine della chiamata nominativa in ordine alfabetico, la Segretaria/il Segretario procederà per una sola volta, ad una nuova chiamata solo delle Consigliere e dei Consiglieri risultati assenti al termine della prima, dopo di che comunica il numero dei presenti alla/al Presidente.
2. La/il Presidente dichiara la seduta valida, ove accerti la presenza del numero legale richiesto.
2/bis. Qualora al termine dell'appello nominale di cui al precedente comma 1, non risultasse presente il numero di Consigliere e Consiglieri necessario per la validità della seduta, la Segretaria/il Segretario Generale procede ad un nuovo appello entro il termine massimo di 30 minuti dal precedente.
2/ter. Ove anche al secondo appello non risultasse presente il numero di Consigliere e Consiglieri necessario per la validità della seduta, la/il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
2/quater. La/il Presidente, accertata la presenza dell'interrogante e del componente dell'organo esecutivo delegato a rispondere, può dare inizio ai lavori limitatamente alla trattazione delle domande di attualità a risposta immediata, di cui all'art. 21/bis e delle interrogazioni, di cui all'art. 22/bis, già nella prima mezz'ora della seduta anche in mancanza del numero legale.
3. (soppresso)
- 3/bis.** La/il Presidente non è tenuta/o a verificare, nel corso della seduta, la presenza del numero legale che deve comunque essere sempre accertata in fase di votazione.
4. La/il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di una Consigliera/un Consigliere o più Consiglieri/i, può disporre in corso di seduta la verifica del numero legale con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza del numero legale, la/il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto tale termine si procede ad una nuova verifica, con le medesime modalità di cui al comma 1 e se si constata che il numero legale non viene raggiunto, la/il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 57/bis

Norme generali sulla discussione

1. La/il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento e dà, se richiesta, la parola per la presentazione a:
 - Sindaca/o;
 - Assessora/e incaricata/o;
 - Presidente della Commissione Consiliare Permanente che ha istruito la proposta;
 - Consiglieria/e proponente, nel caso di proposta di iniziativa consiliare;
 - Dirigenti comunali o consulenti incaricate/i dall'amministrazione, che potranno inoltre intervenire per le risposte, integrazioni e precisazioni richieste.
2. Dopo la presentazione, che nel complesso non potrà avere durata superiore a quarantacinque minuti o a quindici minuti qualora l'argomento sia stato proposto da una Consiglieria/un Consigliere ai sensi dell'art. 19, la/il Presidente del Consiglio apre la discussione concedendo la parola alle Consiglierie e ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, nell'ordine di iscrizione.
3. (soppresso)
4. Nel corso della discussione la Sindaca/il Sindaco e la relattrice/il relatore hanno inoltre facoltà di intervento in ordine ad eventuali questioni pregiudiziali o sospensive sollevate per un tempo pari a quello a disposizione delle/dei Consiglierie/i.

Art. 58

Poteri delle Consiglierie e dei Consiglieri

1. Sulle questioni poste in discussione, fatta salva la specifica regolamentazione di quelle presentate ai sensi degli artt. 25/bis e 26, le Consiglierie e i Consiglieri Comunali hanno diritto di parola e possono intervenire per non più di cinque minuti, salvo i tempi diversi previsti per la trattazione degli argomenti di cui al comma 2/bis.
 2. A ogni Consiglieria e Consigliere è consentito, nella discussione delle questioni di cui al comma 1, di riprendere la parola per il secondo intervento per un tempo non superiore a cinque minuti. Le/i Presidenti dei Gruppi consiliari hanno a disposizione un terzo intervento, per un tempo non superiore a cinque minuti, che possono delegare a un'altra/un altro componente del proprio Gruppo consiliare di riferimento.
- 2/bis.** Il tempo di discussione di cui al comma 1, è aumentato di cinque minuti in caso di discussione dei seguenti argomenti:
- Statuto comunale;
 - bilancio di previsione annuale e pluriennale, conto consuntivo del Comune;
 - documento unico di programmazione

- emissione di prestiti obbligazionari;
- atti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti generali;
- nuova costituzione di forme associative e relative convenzioni;
- costituzione di società di capitale, di istituzioni e di aziende speciali;
- sedute convocate ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o dell'articolo 54 del presente Regolamento.

2/ter. Nella discussione delle questioni di cui al comma 1, fatta salva la facoltà concessa alle/ai Presidenti dei Gruppi consiliari dal comma 2, le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono prendere la parola e intervenire per non più di due volte. Rimane garantito e non viene conteggiato nel numero di cui ai precedenti commi 1, 2 e 2/bis, l'intervento di presentazione e illustrazione:

- della proposta ex art. 19;
 - dell'ordine del giorno presentato in occasione di sedute convocate ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o dell'art. 54;
3. La/il Presidente, concede la parola alle Consigliere e ai Consiglieri che lo richiedano, secondo l'ordine di prenotazione degli interventi.
 4. Allo scadere del tempo previsto per l'intervento l'oratore, avvertito dalla/dal Presidente, deve concludere.
 5. Scaduto il termine la/il Presidente, richiamata/o l'oratrice/oratore, le/gli toglie la parola.
 6. Le Consigliere e i Consiglieri svolgono l'intervento dal loro posto, in piedi, rivolgendosi all'intero Consiglio senza riferimenti al pubblico presente.

Art. 58/bis

Obbligo di astensione

1. Le Consigliere e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione delle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, le Consigliere e i Consiglieri si allontanano dall'aula, informandone la Segretaria/il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

Art. 59

Silenzio durante la discussione

1. Le Consigliere, i Consiglieri e le/i componenti della Giunta Comunale sono tenuti a concorrere al mantenimento del silenzio durante la discussione, e a tenere comportamenti che favoriscano l'ordinato procedere dei lavori, evitando qualsiasi disturbo anche mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di telefonia mobile. E' vietata l'esibizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere .

Art. 60

Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine, durante i lavori del Consiglio, consiste in un richiamo verbale, da parte di una Consigliera/un Consigliere o più Consiglieri/i, ad osservare le norme di legge, dello Statuto o del presente Regolamento nel presentare, discutere e approvare una deliberazione.
2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, ove ne faccia richiesta, della durata di non più di tre minuti, di una Consigliera/un Consigliere contrario alla mozione.

Art. 61

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha questione pregiudiziale quando una Consigliera o un Consigliere chiede che un argomento o l'intero ordine del giorno della seduta non venga discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando, nel corso della trattazione, la Consigliera/il Consigliere ne chieda motivatamente il rinvio.
3. Le questioni pregiudiziali devono essere proposte prima dell'inizio della discussione dell'argomento a cui si riferiscono.
4. Su tali questioni il Consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di una Consigliera/un Consigliere contrario, entrambi per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 62

Fatto personale e onorabilità di Consigliere e Consiglieri e di Amministratrici e Amministratori

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.
2. La Consigliera/il Consigliere, la Sindaca/il Sindaco o l'Assessora/e che chieda la parola per fatto personale deve indicare in cosa esso consista, dopo di che la/il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se la Consigliera/il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa della/del Presidente, decide il Consiglio seduta stante.
4. Gli interventi per fatto personale, autorizzati dalla/dal Presidente o dal Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3, non possono durare più di tre minuti nel loro complesso.

Art. 63

Ordine di trattazione

1. La trattazione degli argomenti si svolge secondo l'ordine di iscrizione degli stessi all'ordine del giorno.

- 1/bis.** L'ordine di iscrizione degli argomenti deve comunque garantire che vengano trattate prioritariamente le proposte deliberative provenienti dai vari settori/uffici dell'Ente, a seguire le proposte presentate da Consigliere e Consiglieri ai sensi dell'art. 19, infine le mozioni e gli ordini del giorno, questi ultimi secondo l'ordine di presentazione.

2. La/il Sindaco, la/il Presidente e ogni Consiglieria e Consigliere possono chiedere che venga modificato l'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio o in corso di seduta.

3. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante.

Art. 64

Chiusura della discussione

1. La/il Presidente, dopo che su un argomento abbiano parlato tutte le Consigliere e tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola alla Sindaca/al Sindaco e alle relatrici/ai relatori per l'eventuale replica conclusiva, che non potrà nel complesso avere durata superiore a trenta minuti e, per la dichiarazione di voto, a non più di una Consiglieria/un Consigliere per Gruppo.

2. Le Consigliere e i Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio Gruppo di appartenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto.

3. Ogni dichiarazione di voto deve essere espressa nel tempo massimo di tre minuti.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 65 (soppresso)

Art. 65/bis Forma delle votazioni

1. Le Consigliere e i Consiglieri votano a mezzo del sistema elettronico di votazione, ovvero ad alta voce, per appello nominale, o per alzata di mano.
2. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di una Consigliera/un Consigliere tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, questi ha facoltà di avvalersi di una/un assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dalla/dal Presidente.

Art. 65/ter

Votazione mediante sistema elettronico

1. Nella votazione a mezzo del sistema elettronico non si computano tra le/i presenti coloro che hanno ritirato la scheda magnetica relativa alla loro presenza ovvero coloro che non hanno partecipato alla votazione.
2. Del risultato della votazione, oltre alle scritte luminose che appaiono sul tabellone elettronico, viene data lettura da parte della/del Presidente riportando il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Art. 65/Quater

Votazione per appello nominale

1. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta di cinque Consigliere/i effettuata con domanda anche verbale prima che abbiano inizio le operazioni di voto, la votazione avviene per appello nominale.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che la/il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. Per questa votazione la Segretaria/il Segretario procede all'appello prendendo nota dei nominativi delle Consigliere e dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario e delle astensioni, e ne dà comunicazione alla/al Presidente che proclama il risultato.

Art. 65/Quinquies

Controprova della votazione espressa con dispositivo elettronico

1. Il voto espresso può essere sottoposto a correzione o controprova se una Consigliera/un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda non oltre la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. La/il Presidente, qualora l'errore risulti determinante ai fini dell'approvazione della proposta, dispone la ripetizione della votazione.
3. La/il Presidente e le scrutatrici/gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova.
4. Qualora il voto non sia determinante per l'esito della votazione la/il Presidente dà atto dell'errore materiale e proclama l'esito della votazione tenendo conto della volontà espressa dalla Consigliera/dal Consigliere.
5. La Segretaria/il Segretario riporta tale volontà nel verbale della seduta.

Art. 66

Votazioni Segrete

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione a scrutinio segreto, questa si effettua per mezzo di schede depositate dalle Consigliere e dai Consiglieri, chiamati per appello nominale dalla Segretaria/dal Segretario, in un'unica urna posta presso la Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede viene effettuato dalle/dai Consigliere/i scrutatrici/scutatori. La/il Presidente proclama l'esito delle operazioni di voto.

Art. 67

Esito delle votazioni

1. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta delle/dei votanti, ad eccezione dei casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.
2. In caso di parità di voti la proposta deliberativa non è né approvata né respinta e può essere riproposta per la votazione a partire dalla seduta successiva.
3. Qualora il numero dei voti risultasse diverso dal numero delle/dei votanti, la/il Presidente annulla l'operazione e ne dispone la ripetizione.
4. Se, in virtù dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale, la/il Presidente dichiara nulla la votazione e procede a norma dell'art. 57, comma 4.

Art. 68

Immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

CAPO V VERBALIZZAZIONE

Art. 69 (soppresso)

Art. 69/bis Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute consiliari è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale nelle decisioni adottate ed è redatto per ognuna delle deliberazioni approvate nella seduta. Il verbale riporta: l'indicazione delle Consigliere e dei Consiglieri presenti, di chi presiede e di chi svolge le funzioni di Segretaria/o, l'elenco degli intervenuti nei vari punti della discussione, gli emendamenti presentati e votati, l'esito delle decisioni assunte con l'indicazione delle/dei Consigliere/i favorevoli, contrarie/i ed astenute/i, nonché di coloro che si sono allontanati ai sensi dell'art. 58/bis.
2. (Soppresso)
3. Il verbale è curato dalla Segretaria/dal Segretario Generale del Comune, coadiuvato dalla Vice Segretaria/dal Vice Segretario e dal personale della Segreteria generale. Il verbale è sottoscritto dalla Segretaria/dal Segretario Generale e dalla/dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 69/ter Resoconto

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione su supporto digitale.
2. Le registrazioni digitali sono conservate dalla Struttura di supporto al Consiglio comunale e sono adottate misure che garantiscono l'integrità e conservazione nel tempo dei documenti audiovisivi.
3. La/il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. Le Consigliere e i Consiglieri comunali possono richiedere alla/al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale. La suddetta richiesta può essere avanzata da chiunque abbia un motivato interesse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70¹

Disposizione finale e transitoria

1. Gli artt. 28 e 32 evidenziati nel testo del Regolamento in carattere corsivo restano in vigore fino all'atto della proclamazione delle elette/degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001.
2. Gli artt. 28* e 32* evidenziati nel testo del Regolamento con velatura in grigio entreranno in vigore all'atto della proclamazione delle elette/degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001.

Art. 70/bis

Ulteriore Disposizione finale e transitoria

1. Gli artt. 31, commi 1, 2 e 3; 32 comma 1 e 32/ter entreranno immediatamente in vigore all'esito della loro definitiva approvazione.
2. Per armonizzare la fase di transizione, la Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari proporrà le specifiche materie di competenza di ciascuna Commissione consiliare permanente che verranno recepite tramite apposito atto consiliare e, quanto all'istituenda VI Commissione, entro 15 giorni dalla definitiva entrata in vigore degli articoli di cui al comma 1, il Consiglio Comunale procede alla sua istituzione e costituzione, nonché alla elezione della/del Presidente e Vicepresidente, cui faranno seguito le procedure di cui all'art. 31, commi 4 e 5.

¹¹ Con la proclamazione delle elette/degli eletti nel Consiglio Comunale avvenuta in data 12 giugno 2006, a seguito delle elezioni del 28/29 Maggio 2006, sono entrate in vigore le norme indicate dall'art. 70 (Disposizioni finali) con riferimento agli articoli 28* e 32*.